

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 648/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/75/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 ⁽²⁾ della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale stabilisce le norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita, purché risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento o soddisfino altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.
- (3) L'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che, come disposizione transitoria e in deroga alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento, gli Stati membri di destinazione possono disporre, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene

conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui sono introdotti gli animali, che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento siano soggetti a condizioni supplementari. Tali condizioni specificano che gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni, essere stati confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori ed essere stati sottoposti a determinati test indicati nell'allegato III di detto regolamento.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1266/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 1142/2010 ⁽³⁾, ha prolungato di altri sei mesi il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 fino al 30 giugno 2011. Al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 1142/2010 si prevedeva che nuove regole sui criteri applicabili agli «stabilimenti a prova di vettore» sarebbero state fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 e che di conseguenza tali disposizioni transitorie non sarebbero state più necessarie. Tuttavia, le modifiche programmate per l'allegato III di tale regolamento non sono ancora state effettuate.
- (5) Di conseguenza è necessario prolungare il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007 per un altro anno in attesa dell'adozione delle modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo agli stabilimenti a prova di vettore.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «30 giugno 2011» è sostituita dalla data «30 giugno 2012».

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 20.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
